



## COMUNE DI PISA

**TIPO ATTO** *ORDINANZE SINDACO*

**N. atto** DIREZIONE-08 / 148

del 29/05/2020

**Codice identificativo** 1975992

**PROPONENTE** *POLIZIA MUNICIPALE-SICUREZZA URBANA*

**OGGETTO**

**PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE ED ALLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE AL FINE DI PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19**

Dirigente della Direzione

*BACCIARDI (INTERIM PM)*

## ORDINANZA SINDACALE EX ART. 50 TUEL

### PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE ED ALLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE AL FINE DI PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

#### II SINDACO

##### VISTI

l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;  
l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  
il decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020;  
il DPCM 17 maggio 2020;  
l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60 del 27 maggio 2020;  
le restanti normative statali e regionali adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19;  
la legge 24 novembre 1981 n. 689;

**CONSIDERATO** l'impegno profuso dall'Amministrazione Comunale nel fronteggiare la diffusione del contagio da COVID-19 tra la popolazione, anche attraverso l'adozione di misure precauzionali volte a tutelare la salute della cittadinanza;

**VISTA** la propria precedente ordinanza n. 147 del 22.05.2020 recante provvedimenti limitativi agli accessi nella piazza delle Vettovaglie, al fine di evitare gli assembramenti di persone tali da inficiare il mantenimento della distanza sociale quale misura preventiva alla diffusione del Covid-19;

**RILEVATO** come, nonostante l'adozione del provvedimento suddetto, si siano verificati nel trascorso fine settimana, episodi di aggregazione di persone in altrettanti luoghi cittadini, dovuti al fenomeno della c.d. *movida*, strettamente connesso alla somministrazione di bevande alcoliche da parte di avventori in prevalenza giovani e, spesso, provenienti da fuori città;

**DATO ATTO** che il protrarsi della situazione sopra descritta potrebbe costituire un serio pericolo per la salute pubblica, dovuta alla massiccia presenza di persone in aree di limitate dimensioni;

**RILEVATO** come la situazione di potenziale pericolo che qui si intende contrastare non riguardi esclusivamente la piazza delle Vettovaglie ma coinvolga anche altri luoghi cittadini sia di consumo che di approvvigionamento di bevande alcoliche per cui si rende necessaria un'estensione del provvedimento che comporti misure limitative all'esercizio di attività potenzialmente in contrasto con la diffusione del virus;

**RITENUTO** che dette aree siano da identificarsi con quelle della Zona A di cui all'Allegato C) del Regolamento per le Attività Economiche nel Centro Storico, approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 09.07.2019;

**VISTO** l'art. 1, comma 9, del D.L. 33/2020;

**INFORMATO** il Prefetto di Pisa;

allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 sul territorio comunale e fatte salve ulteriori misure

### **ORDINA**

1. A far data dal giorno 30 Maggio 2020 e fino al 21 Giugno 2020, la vendita da asporto di bevande alcoliche è vietata, **dalle ore 19.00 fino alle ore 00.00**, in qualsiasi pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, in qualsiasi esercizio di vicinato, medie e grandi strutture di vendita di sostanze alimentari ed in qualsiasi esercizio di artigianato alimentare ubicato all'interno della Zona A di cui all'Allegato C) del Regolamento per le Attività Economiche nel Centro Storico, approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 09.07.2019.
2. A far data dal giorno 30 Maggio 2020 e fino al 21 Giugno 2020, tutti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato, medie grandi strutture di vendita di sostanze alimentari e gli esercizi di artigianato alimentare ubicati all'interno della Zona A di cui all'Allegato C) del Regolamento per le Attività Economiche nel Centro Storico, approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 09.07.2019, dovranno terminare la loro attività **entro le ore 00.00**
3. **Entro le ore 00.30** i suddetti locali dovranno essere completamente sgomberi da clienti ed avventori e gli eventuali manufatti impiegati per l'occupazione del suolo pubblico dovranno essere posizionati all'interno dei locali stessi e, comunque, essere resi inutilizzabili per chiunque.
4. Le condizioni di lavoro e le condizioni di accesso alle attività suddette, debbono conformarsi a quanto stabilito nelle linee guida e nei protocolli, statali e regionali, per il contenimento della diffusione del virus Covid- 19 e, in specifico, a quanto disposto nell'Allegato 1 "Ristorazione" all'ordinanza del Presidente Giunta Regionale Toscana n. 60 del 27 Maggio 2020.
5. Nella piazza delle Vettovaglie e nella piazza Sant'Omobono è consentita l'occupazione dell'area pubblica (esclusa la parte sottostante ai loggiati), nei limiti ed in conformità ai vigenti regolamenti ed ordinanze comunali; si applica l'estensione fino al 40% della superficie autorizzata, secondo quanto previsto nell'atto di indirizzo approvato con deliberazione G.C. n. 84 del 21 Maggio 2020.
6. Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nella piazza delle Vettovaglie e nella piazza Sant'Omobono potranno accedere solo coloro che abbiano preventivamente prenotato la consumazione di pasti presso gli esercizi medesimi, in maniera tale da evitare avventori occasionali o senza prenotazione e, comunque, stazionanti all'interno delle aree in parola; a tale proposito, i titolari e gli addetti ai pubblici esercizi di somministrazione di che trattasi, sono tenuti a prestare la massima collaborazione alle Forze di polizia o agli addetti di servizio agli ingressi delle piazze.
7. Agli esercizi di vicinato alimentari presenti in piazza delle Vettovaglie ed in piazza Sant'Omobono potranno accedere clienti solo per acquisto di generi diversi dalle bevande alcoliche e dovranno trattenersi nell'area solo per il tempo strettamente necessario all'acquisto.
8. Al fine di rendere effettiva la limitazione suddetta, l'accesso alla piazza delle Vettovaglie ed alla piazza Sant'Omobono sarà consentito solo da via delle Colonne e l'uscita solo da via

Domenico Cavalca; potranno essere interdetti al pubblico transito gli altri accessi all'area come sopra delimitata.

9. Il controllo dei flussi di ingresso e di uscita dalla piazza delle Vettovaglie e dalla piazza Sant'Omobono potrà essere assicurato mediante stewarts forniti da imprese private, mentre alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'ordine competerà il controllo dinamico delle aree al fine di salvaguardare il rispetto delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento e delle altre normative locali, regionali e statali.
10. Ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, i titolari delle attività commerciali interessate dovranno, al momento della chiusura, provvedere alla completa rimozione dei rifiuti presenti in corrispondenza delle loro attività e nelle immediate vicinanze; al fine della verifica di detto obbligo, gli organi di controllo potranno avvalersi anche dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'area.
11. I titolari, i legali rappresentanti e gli addetti agli esercizi commerciali fin qui richiamati, sono da considerarsi direttamente responsabili della scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni impartite con la presente ordinanza.

Ulteriori misure di tutela contro la diffusione del virus Covid-19, interessanti le zone previste nella presente ordinanza, potranno adottarsi con successivi provvedimenti qualora si rendessero necessarie per la salvaguardia della salute pubblica.

Sono da ritenersi implicitamente e temporaneamente abrogate tutte le prescrizioni comunali difformi a quanto stabilito con la presente ordinanza e, in particolare, l'ordinanza sindacale n. 147 del 22.05.2020.

### **AVVERTE**

I trasgressori saranno sanzionati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 19/2020 e dell'art. 2 D.L. 33/2020, con la sanzione amministrativa del pagamento da € 400 ad € 3.000; in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata da € 800 ad € 6.000.

Trattandosi di attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Le suddette violazioni sono accertate ai sensi della legge n 689/1981.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta, così come disposto dall'art. 4, comma 3, d.l. 19/2020.

### **DISPONE CHE**

La Polizia Municipale e le altre Forze di polizia sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Pisa e che sia comunicata:

- al Prefetto per l'esecuzione da parte delle Forze dell'Ordine
- al Questore di Pisa;
- alla Polizia Municipale del Comune di Pisa;
- alla Direzione Protezione Civile di Pisa;

allo Sportello Unico per le Attività Produttive;  
alle Associazioni di rappresentanza degli esercizi commerciali;  
ai mass-media locali per garantire la diffusione e la conoscenza delle misure ivi previste.

**RENDE NOTO CHE:**

***Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.***

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Comando Polizia Municipale Pisa, via C. Battisti, 53, tel. 050-910811;

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Vice Comandante la Polizia Municipale, Dott. Alberto Messerini;

***Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento***

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO  
Michele Conti